



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma,

26 LUG. 2016

Prot. Uscita Nr 62488

All. 1

✓ All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio del Coordinamento legislativo

e p.,

Al Gabinetto del Ministro

Sede

OGGETTO: A.S. 2483 conversione in legge del decreto legge 98 del 2016 recante "Disposizioni urgenti per il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA".

Si fa riferimento al testo del provvedimento indicato in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati il 13 luglio 2016.

Al riguardo, si trasmette la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del decreto legislativo 196 del 2009, verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

mp

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 contiene disposizioni di procedura e disposizioni integrative rispetto alla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali ILVA.

Per quanto riguarda il comma 1 la disposizione si limita a sostituire la figura del soggetto tenuto a restituire il finanziamento (in origine identificato nell'acquirente del complesso aziendale ed oggi individuato nella procedura di amministrazione straordinaria) con priorità rispetto ad ogni altro debito. In tal modo la disposizione non abbisogna di nuova o diversa copertura rispetto alla corrispondente disposizione già in vigore e qui integrata.

Il comma 1, lett. b) capoverso 8.1, reca disposizioni in ordine alla pubblicazione sul web dell'Amministrazione, su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali, di informazioni relative al tempestivo avviso della disponibilità della domanda dell'individuato gestore, sui nuovi interventi e su modifiche del Piano. Gli oneri relativi alla pubblicazione su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali saranno a carico della struttura commissariale mentre il MATTM provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, già esistente, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 1, lett. b) capoverso 8.2 prevede l'avvalimento da parte del Comitato del sistema nazionale delle agenzie ambientali per un'attività di consulenza in materia ambientale sulle modifiche e/o integrazioni al Piano. Si tratta comunque di un'attività rientrante tra le competenze istituzionalmente attribuite alle predette Agenzia e conseguentemente non comporta effetti finanziari negativi utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

Il capoverso 8.2 bis prevede un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria la cui tenuta è garantita dalla precisazione che, per la partecipazione al predetto tavolo di coordinamento, non sono dovuti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi.

Il successivo 8.2 ter prevede il potenziamento dell'ARPA Puglia per la vigilanza, controllo e monitoraggio dell'attuazione del Piano. A tal fine la citata ARPA può essere autorizzata dalla Regione Puglia, subordinatamente alla verifica della possibilità di assegnare personale regionale, ad assumere personale a tempo indeterminato. La regione Puglia Individua, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziaria da trasferire all'ARPA nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'attuazione della disposizione, una mera facoltà della Regione è subordinata all'individuazione della copertura finanziaria e al rispetto dei vincoli di bilancio e di equilibrio di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5-bis, si rappresenta che l'utilizzo delle scorie di acciaieria fuori dallo stabilimento ILVA, previa effettuazione del test di cessione come disciplinato dal dm 5 febbraio 1998, non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il predetto test è a carico del soggetto che effettua il recupero.

L'articolo 1 bis prevede che i commissari straordinari trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A. la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto gli eventuali oneri sono posti a carico di ILVA S.p.A.

La norma dell'articolo 2 modifica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, in base alla quale il rimborso degli importi finanziati deve avvenire nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa.

Tenuto conto della disposizione contenuta nel medesimo comma, relativa ai termini di rimborso dei finanziamenti, la quale prevede che gli stessi siano soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, la modifica prevede che gli importi finanziati siano restituiti nell'esercizio 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo già prevista.


La modifica prevista dalla norma in esame comporta, in relazione al mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016, un onere in termini di solo fabbisogno pari a 400 milioni di euro nel medesimo esercizio.

A compensazione del predetto onere, il comma 2 prevede che sia disposto nel 2016 un versamento pari a 400 milioni dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica a tal fine utilizzando le somme gestite presso il sistema bancario.

La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dalla presente disposizione.

All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 LUG. 2016 

Si fa riferimento al dossier trasmesso dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica relativo al provvedimento in oggetto.

Sull'**art. 1, comma 1, lett. a)** del testo in esame, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio circa i tempi di restituzione del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 3, del dl n. 191 del 2015 (pari ad euro 300.000.000), si fa presente che tale restituzione è anteposta agli altri debiti della procedura. Si rinvia comunque al Dipartimento del Tesoro.

Inoltre si dà conferma del fatto che la restituzione in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura, nonché dei crediti dei lavoratori subordinati, non si applica al finanziamento in esame ma a quello del comma *6-bis* del citato articolo 1 del dl n. 191 del 2015, che autorizza gli organi della procedura di amministrazione straordinaria a richiedere un finanziamento fino a euro 800.000.000.

Circa poi la **lettera b) del comma 1** si conferma che l'avvalimento da parte del Comitato del Sistema nazionale delle agenzie ambientali non potrà che avvenire nell'ambito delle risorse proprie del citato sistema previste a legislazione vigente.

Il Servizio bilancio chiede inoltre chiarimenti circa la titolarità degli oneri relativi al tempestivo avviso della disponibilità della domanda dell'aggiudicatario di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano, sul sito web del MATTM, nonché mediante pubblicazione su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali.

Al riguardo si rappresenta che gli oneri relativi alla pubblicazione su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali saranno a carico della struttura commissariale mentre il MATTM provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, già esistente, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato..

Infine il Servizio Bilancio, relativamente all'assunzione di personale da parte dell'ARPA Puglia, chiede rassicurazioni sul fatto che, pur nel presupposto che l'individuazione delle risorse da destinare allo scopo deve garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la regione Puglia abbia la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura dell'onere permanente e non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Al riguardo si segnala che la disposizione, peraltro oggetto di specifica condizione della V Commissione della Camera dei Deputati, prevede l'autorizzazione all'assunzione di personale da

parte dell'ARPA come facoltà per la Regione e che l'esercizio di tale facoltà è subordinato, ai sensi della norma, alla preventiva individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento a quanto richiesto dal Servizio bilancio sull'art. 1-bis, relativamente agli oneri connessi all'aggiornamento della mappatura dei rifiuti pericolosi all'interno degli stabilimenti della società Ilva Spa che i commissari dovranno trasmettere al MATTM entro il 31 dicembre 2016, si ritiene che tale adempimento possa essere svolto nel quadro delle attività poste in capo ai commissari con le risorse dell'amministrazione straordinaria. Sul punto appare comunque necessaria una conferma da parte del MATTM.

Per quanto concerne l'articolo 2, e in particolare il rischio che il finanziamento del quale si modifica il piano di rimborso non venga restituito, si rappresenta che, anche a seguito della predetta modifica che prolunga i tempi di restituzione, non si hanno al momento elementi a supporto di tale eventualità.

Con riferimento alla richiesta di approfondimenti circa la possibilità che l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali possa compromettere le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente, si fa presente che la norma prescrive unicamente l'importo da detenere in tesoreria a fine anno e pertanto non introduce un obbligo di mantenimento delle risorse nella contabilità speciale fino alla restituzione completa del finanziamento. La possibilità per la Cassa di detenere le risorse presso il sistema bancario in corso d'anno (e quindi di beneficiare della relativa remunerazione) è un elemento da tenere in considerazione anche a proposito del rischio, prefigurato nel dossier del Servizio Bilancio, che la CSEA debba rinunciare agli interessi attivi attualmente riconosciuti ad essa dal sistema bancario.

Ciò posto, relativamente agli emendamenti presentati al provvedimento in esame, si fa riserva di trasmettere le valutazioni di competenza con successiva nota.